



COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE

Città Metropolitana di Bari

Piazza Dott. Simone, 8 – Tel. 080.3028311 – Fax 080.3023710 – Cod. Fisc. 82001050721 – P. IVA 00862890720

PEC: protocollo@pec.comune.santeramo.ba.it;

E-Mail: info@comune.santeramo.ba.it – Indirizzo Internet: www.comune.santeramo.ba.it

Ufficio del Sindaco

Prot. n.

Reg. Ord. n. 23/2023

Oggetto:

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE A TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA – DIVIETO DI SPARGIMENTO DI LETAME, EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E LIQUAMI ZOOTECNICI SULL'INTERO TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

Considerato che sul territorio comunale per consuetudine lavorativa degli operatori del settore agro-zootecnico, nel periodo luglio - agosto - settembre di ogni anno, vengono effettuate le operazioni di spargimento del letame su terreni agricoli, prima di iniziare le coltivazioni autunnali;

Visto che da tali operazioni di spargimento, stanti le elevate temperature climatiche proprie del periodo estivo, possono derivare inconvenienti igienici per il diffondersi di cattivi odori e il proliferare di insetti potenzialmente dannosi con disagi anche ai turisti e agli abitanti delle contrade;

Ritenuto, pertanto, di tutelare l'igiene ambientale vietando, nel periodo dal 25 luglio (compreso) e fino al 03 settembre, lo spargimento di letame, di effluenti di allevamento e liquami zootecnici sui terreni dell'intero territorio comunale nonché l'esecuzione di lavori di movimentazione di detto materiale nelle concimaie;

Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 7 aprile 2006;

Visto il Decreto Legislativo n. 152/2006;

Visti gli art. 50 - *Competenze del Sindaco e del Presidente della provincia* e art. 54 - *Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale*, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il T.U.L.L.SS;

DISPONE

di richiamare, tutto quanto sopra, quali parti integranti e sostanziali del dispositivo e, conseguentemente,

ORDINA

Il divieto di spargimento di letame, effluenti di allevamento e liquami zootecnici sull'intero territorio comunale nonché di astenersi dall'esecuzione di lavori di movimentazione di detto materiale nelle concimaie, nel periodo tra il 25 luglio (compreso) al 03 settembre (compreso).

Sanzioni

Ai trasgressori della presente ordinanza sarà inflitta, ai sensi dell'art. 7-bis del TUEL, una sanzione amministrativa pecuniaria edittale da € 25,00 a € 500,00.

Vigilanza

La Polizia Locale nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza delle norme della presente Ordinanza, perseguendo i trasgressori a termini di legge.

La presente Ordinanza:

- ✓ ha efficacia immediata da oggi, contestualmente a debita pubblicazione all'Albo Pretorio on line e resterà in vigore fino al 03 settembre 2023;
- ✓ verrà trasmessa a:
 - Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Bari (prefettura.prefba@pec.interno.it)
 - ASL Ba – Servizio di igiene pubblica (sispmetropolitana.aslbari@pec.rupar.puglia.it);
 - Comando Stazione Carabinieri di Santeramo in Colle (tba30980@pec.carabinieri.it)
 - Servizio di Polizia Locale e di Protezione Civile (poliziamunicipale@pec.comune.santeramo.ba.it);
- ✓ verrà diffusa, da parte del servizio comunale Attività produttive (SUAP), agricoltura, turismo, marketing territoriale, incoming, ai fini dell'osservanza delle disposizioni e per la generale conoscenza, ai sensi dell'art. 21 – bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., attraverso pubblicazione sul sito web comunale, invio ai media locali, alle organizzazioni locali degli agricoltori ed allevatori.

Si avverte che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso, nel termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo per la Puglia - Bari, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, 25/07/2023

Il Sindaco
(Avv. Vincenzo Luciano Casone)

Vincenzo Luciano Casone
25.07.2023
11:20:39
UTC

